ATTIVITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90



1. Evoluzione della concorrenza nell'economia nazionale e interventi dell'Autorità

L'ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90: DATI DI SINTESI

Nel corso del 2000, in applicazione della normativa a tutela della concorrenza sono stati valutati 525 operazioni di concentrazione, 52 intese, 22 possibili abusi di posizione dominante.

Attività svolta dall'Autorità					
	1999	2000	2001 gennaio-marzo		
Intese	30	52	. 11		
Abuso	15	22	. 9		
Concentrazioni tra imprese indipendenti	423	525	157		
Indagini conoscitive	1				
Inottemperanza alla diffida	•	2	•		
Pareri alla Banca d'Italia(*)	43	50	10		
Diritti calcistici (legge n. 78/99)	1	1	•		

^(*) Il dato si riferisce ai pareri pubblicati sul bollettino entro il periodo di riferimento.

Nor violazione d legge	i autorizzazione	competenza o non applicabilità	Totale
Intese 4	10	1	52
Abuso di posizione dominante 1	6		22
Concentrazioni tra imprese indipendenti 48	3 4	33	525

Le intese esaminate

In relazione alle intese tra imprese, nel 2000 sono stati portati a termine 12 procedimenti istruttori¹. In nove casi i provvedimenti si sono conclusi con

¹ ASSIREVI-SOCIETÀ DI REVISIONE; INAZ PAGHE-ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO; AGIP PETROLI-ANONIMA PETROLI ITALIANA-ESSO ITALIANA/PETROVEN; LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI; OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER; ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI; SVILUPPO DISCOUNT-GESTIONE DISCOUNT; RC AUTO; ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI; BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING; STREAM-TELEPIÙ; CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI. Questi ultimi due casi si riferiscono a procedimenti relativi all'accertamento della violazione dell'articolo 81 del Trattato CE. I seguenti casi, le cui istruttorie si sono concluse nel primo trimestre 2000, sono stati già descritti nella Relazione annuale dello scorso anno: Assirevi-Società di revisione; INAZ PAGHE-ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO; AGIP PETROLI-ANONIMA PETROLI ITALIANA-ESSO ITALIANA/PETROVEN; LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI.

l'accertamento della violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza; otto casi si riferiscono alla violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90°, mentre un caso (Consorzio industrie Fiammiferi) riguarda la violazione dell'articolo 81 del Trattato CE. Tre sono i procedimenti che si sono conclusi con l'accertamento della non violazione del divieto di intese restrittive; in un caso le parti hanno provveduto di propria iniziativa a modificare gli accordi intercorsi, in modo da eliminare le possibili restrizioni alla concorrenza (AGIP PETROLI-ANONIMA PETROLI ITALIANA-ESSO ITALIANA/PETROVEN). Relativamente agli altri due provvedimenti l'Autorità ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per una violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90° e dell'articolo 81 del Trattato CE⁴.

In considerazione della gravità delle infrazioni commesse, negli otto casi di violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90 sono state comminate alle imprese sanzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, per un ammontare complessivo pari a 1.206,87 miliardi di lire, mentre nell'unico caso di violazione dell'articolo 81.1 del Trattato CE, relativo al provvedimento Consorzio Industrie Fiammiferi, non è stata comminata alcuna sanzione.

In otto casi l'avvio delle istruttorie è avvenuto sulla base di segnalazioni e denunce pervenute all'Autorità da parte di clienti o concorrenti delle società a cui è stata contestata l'intesa⁵; in un caso l'istruttoria è stata avviata a seguito della comunicazione volontaria delle parti partecipanti all'accordo⁶; infine in tre casi l'apertura dell'istruttoria è avvenuta d'ufficio⁷.

Le intese dichiarate lesive della concorrenza nel corso del 2000 hanno tutte natura orizzontale e riguardano la definizione congiunta delle politiche di prezzo, la ripartizione dei mercati, lo scambio sistematico di informazioni riservate e la creazione di ostacoli all'accesso al mercato.

² I casi sanzionati sono stati: Assirevi-Società di revisione; Inaz paghe-Associazione nazionale consulenti del lavoro; Latte artificiale per neonati; Otis-Kone Italia-Schindler; Accordi per la fornitura di carburanti; Sviluppo discount-Gestione discount; Rc auto; Ordine dei medici chirurghi e odontolatri; Bracco-Byk gulden Italia-Farmades-Nycomed amersham sorin-Schering.

³ SVILUPPO DISCOUNT-GESTIONE DISCOUNT.

⁴ STREAM-TELEPIÙ.

⁵ Inaz paghe-Associazione nazionale consulenti del lavoro; Latte artificiale per neonati; Otis-Kone Italia-Schindler; Accordi per la fornitura di carburanti; Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri; Bracco-Byk gulden Italia-Farmades-Nycomed amersham sorin-Schering; Stream-Telepiù; Consorzio industrie fiammiferi.

⁶ AGIP PETROLI-ANONIMA PETROLI ITALIANA-ESSO ITALIANA/PETROVEN.

⁷ ASSIREVI-SOCIETÀ DI REVISIONE: SVILUPPO DISCOUNT-GESTIONE DISCOUNT; RC AUTO.

Intese esaminate nel 2000 per settori di attività economica (numero delle istruttorie concluse) SETTORE PREVALENTEMENTE INTERESSATO			
Industria farmaceutica			2
Grande distribuzione			. 1
Prodotti chimici, materie plastiche, gomma			1
Meccanica			1
Diritti televisivi			1
Informatica			1
Assicurazioni e fondi pensione			1
Attività professionali e imprenditoriali			3

Durante i primi tre mesi del 2001, l'Autorità ha concluso due procedimenti istruttori in materia di intese riguardanti i casi AGIP PETROLI-ESSO ITALIANA e COOP ITALIA-CONAD/ITALIA DISTRIBUZIONE. Nel primo caso l'istruttoria era stata avviata nell'aprile 2000 a seguito della comunicazione delle parti della volontà di costituire un'impresa comune per la raffinazione dei prodotti petroliferi. Nel marzo 2001, a seguito del ritiro della comunicazione effettuata dalle parti, l'Autorità ha ritenuto che non sussistessero più i presupposti per una valutazione ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90. Nel caso Coop ITALIA-CONAD/ITALIA DISTRIBUZIONE, l'Autorità ha concesso un'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90. Al 31 marzo 2001 risultano in corso 11 istruttorie in materie di intese⁸.

Abusi di posizione dominante

Per quanto concerne gli abusi di posizione dominante, nella maggior parte dei casi esaminati per accertare presunte violazioni della legge è stato possibile escludere l'esistenza di comportamenti abusivi senza avviare un procedimento istruttorio. Le istruttorie concluse nel 2000 sono state sette. In quattro casi il comportamento tenuto dalle parti è stato ritenuto in violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90¹⁰. In tre di questi è stata comminata una sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 15, comma 1, per un ammontare complessivo di 19,9 miliardi di lire. In due procedimenti istruttori è stata

⁸ ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA; API-TOTALFINA-ERG PETROLI/GESTIONE RIFORNIMENTI COMUNE; ASSICURAZIONI GENERALI-CARDINE BANCA; CARTE DI CREDITO; COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE; FEDERAZIONI REGIONALI ORDINI ARCHITETTI E INGEGNERI DEL VENETO; GARA UMTS; HEINEKEN CANALE HORECA; NOKIA ITALIA-MARCONI MOBILE-OTE; POSTE ITALIANE-S.D.A. EXPRESS COURIER-BARTOLINI/CONSORZIO LOGISTICA PACCHI; SELEA-ORDINE DEI FARMACISTI.

⁹ AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE DEL GROUNDHANDLING; TISCALI/ALBACOM-TELECOM ITALIA; CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI; CESARE FREMURA/ASSOLOGISTICA-FERROVIE DELLO STATO; ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS-TELECOM; OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER; STREAM-TELEPIÙ.

¹⁰ ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS-TELECOM; OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER; CESARE FREMURA/ASSOLOGISTICA-FERROVIE DELLO STATO; TISCALI/ALBACOM-TELECOM ITALIA. 11 ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS-TELECOM; OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER; CESARE FREMURA/ASSOLOGISTICA-FERROVIE DELLO STATO.

accertata la violazione dell'articolo 82 del Trattato CE (AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE DEL GROUNDHANDLING; STREAM-TELEPIÙ), in un terzo caso (Consorzio industrie fiammiferi) avviato in relazione a una presunta violazione degli articoli 81 e 82 del Trattato, l'Autorità ha escluso l'esistenza di un abuso di posizione dominante, mentre ha ritenuto sussistenti gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza. In cinque casi il procedimento è stato avviato a seguito della denuncia di concorrenti¹²; in due casi a seguito della denuncia di clienti e/o fornitori¹³.

Abusi esaminati nel 2000 per settori di attività economica (numero delle istruttorie concluse)				
SETTORE INTERESSATO				
Meccanica	1			
Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto	2			
Prodotti chimici, materie plastiche, gomma	1			
Diritti televisivi	1			
Telecomunicazioni	2			
TOTALE	7			

Al 31 marzo 2001 sono in corso quatto procedimenti istruttori relativi alla presunta violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90¹⁴.

Le operazioni di concentrazione esaminate

Relazione annuale dello scorso anno.

Nell'anno 2000 il numero delle operazioni di concentrazione sottoposte al vaglio dell'Autorità è stato il più elevato dall'entrata in vigore della legge n. 287/90. I casi di concentrazione esaminati nel periodo di riferimento sono stati 525. In 492 casi è stata adottata una decisione formale ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, mentre 33 casi si sono conclusi con un non luogo a provvedere.

In cinque casi l'Autorità ha condotto un'istruttoria ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90. In quattro casi l'Autorità ha deliberato l'autorizzazione dell'operazione di concentrazione a seguito degli impegni assunti dalle parti¹⁵.

L'Autorità ha, inoltre, condotto cinque procedure istruttorie relative alla mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di operazioni

¹² Aeroporti di Roma-tariffe del groundhandling; Tiscali/Albacom-Telecom Italia; Consorzio industrie fiammiferi; Cesare Fremura/Assologistica-Ferrovie dello Stato; Associazione italiana internet providers-Telecom.

¹³ Otis-Kone Italia-Schindler; Cesare Fremura/Assologistica-Ferrovie dello Stato.

¹⁴ DIANO-TOURIST FERRY BOAT/CARONTE SHIPPING-NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA;

Infostrada-Telecom italia-Tecnologia Adsl; Assoviaggi-Alitalia; Veraldi-Alitalia.

¹⁵ NOVARTIS SEEDS-AGRA SOCIETÀ DEL SEME; EDIZIONE HOLDING-AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE; CE.DI.PUGLIA-CE.DIS.-STANDA COMMERCIALE; TELECOM ITALIA-SEAT PAGINE GIALLE. I procedimenti Novartis seeds-Agra società del seme ed Edizione Holding-Autostrade concessioni e Costruzioni autostrade sono stati già descritti nella

di concentrazione¹⁶. In tutti i casi esaminati è stata riscontrata la violazione dall'articolo 19 della legge n. 287/90 e comminata alle parti una sanzione pecuniaria per un ammontare complessivo pari a 177,205 milioni di lire.

Nel primo trimestre del 2001 sono state esaminate 113 ulteriori operazioni di concentrazione. Due sono stati i casi in cui l'Autorità ha autorizzato la concentrazione a seguito dell'adozione, da parte delle imprese, di alcune specifiche misure correttive (ENEL/FRANCE TELECOM-NEW WIND; SEAT PAGINE GIALLE-CECCHI GORI COMMUNICATIONS). In un caso, l'Autorità ha vietato l'operazione di concentrazione ritenendola suscettibile di determinare la costituzione di una posizione dominante tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza (SOCIETÀ SVILUPPO COMMERCIALE-IPERPIÙ). E' stata, inoltre, condotta un'i-struttoria in relazione alla mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione¹⁷.

Al 31 marzo 2001 è in corso un'istruttoria al fine di valutare la compatibilità con la legge n. 287/90 di un'operazione di concentrazione (GRANAROLO-CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA); sono infine in corso cinque procedimenti per inottemperanza all'obbligo di notifica preventiva delle operazioni di concentrazione¹⁸.

Indagini conoscitive, pareri alla Banca d'Italia, inottemperanze

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha reso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 287/90, 60 pareri alla Banca d'Italia, di cui 57 in materia di concentrazioni e tre relativi a intese. In tre circostanze l'Autorità ha ritenuto opportuno che l'autorizzazione della Banca d'Italia fosse subordinata all'adozione di misure atte ad assicurare il mantenimento delle condizioni di concorrenza presenti sul mercato¹⁹ e in un solo caso che fossero presenti i presupposti per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 15 della legge in funzione della gravità e della durata dell'intesa posta in essere²⁰.

Al 31 marzo 2001 è in corso un'istruttoria per inottemperanza alle misure prescritte quale condizione per l'autorizzazione di un'operazione di concentrazione (EDIZIONI HOLDING-AUTOSTRADE).

¹⁶ MEDUSA FILM-SALE CINEMATOGRAFICHE; GRUPPO CECCHI GORI-CINEMA MARCONI; LIQUIGAS-CPL CONCORDIA/FONTENERGIA; MEDUSA-SALE CINEMATOGRAFICHE; KATAWEB-AMADEUS MARKETING ITALIA/KATAMA.

¹⁷ CAMUZZI GAZOMETRI-ARGENGAS-SICARDI-NATURAL GAS.

¹⁸ BENETTON GROUP-VARI; KAWASAKI MOTORS EUROPE-KAWASAKI MOTORS ITALY; SAIA BUS-AEM/KM; SAIA BUS-AUTOSERVIZI DEL BARBA-APTV/SAIA TRASPORTI; TOSCO CINEMATOGRAFICA-G.R. CINE.

¹⁹ BANCA DI ROMA/MEDIOCREDITO CENTRALE; BANCA CARIGE-CASSA DI RISPARMIO GENOVA E IMPERIA/CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA; SAN PAOLO-IMI/BANCO DI NAPOLI.

²⁰ GRUPPO DEGLI AMICI DELLA BANCA.

Camera dei deputati

L'attività di segnalazione e consultiva

Le segnalazioni effettuate dall'Autorità ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90 in relazione alle restrizioni della concorrenza derivanti dalla normativa esistente o da progetti normativi sono state 20, di cui 18 nel 2000 e due nel primo trimestre del 2001. Come negli anni passati, esse hanno riguardato un'ampia gamma di settori economici.

Settore	2000	gennaio-marzo 2001
Energia elettrica, acqua, gas	1	
Minerali non metalliferi	1	
Costruzioni	1	
Agricoltura e allevamento	. 1	•
Industria farmaceutica	. 2	
Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto	1	
Editoria e stampa	1	·
Telecomunicazioni	5	
Cinema	1	
Servizi vari	3	
Commercio al dettaglio	1	

Legge n. 78/99

Nel corso dell'anno, nel procedimento sui DIRITTI CALCISTICI CAMPIO-NATO DI SERIE A, l'Autorità ha ritenuto che nessuna emittente avesse superato il limite di legge del 60% relativo all'acquisizione dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A.

Nella parte seguente del capitolo vengono esposti gli interventi realizzati in applicazione della normativa a tutela della concorrenza effettuati dall'Autorità dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001, con riferimento ai settori economici interessati. Sono inoltre descritte le principali evoluzioni della normativa, sia nazionale che comunitaria, e dell'assetto concorrenziale nei singoli settori.

AGRICOLTURA E ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Prodotti agricoli e alimentari

Nel corso dell'anno l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio a seguito di una comunicazione volontaria di alcuni modelli contrattuali relativi alla distribuzione della birra nei locali destinati alla vendita e al consumo di bevande (HEINEKEN CANALE HORECA). Un'istruttoria avviata in merito a un'operazione di concentrazione è stata conclusa con un non luogo a provvedere per il ritiro della notificazione (PARMALAT-CARNINI). L'Autorità ha inoltre effettuato un intervento di segnalazione su una legge regionale relativa alla

tutela e valorizzazione del bergamotto (SEGNALAZIONE SULLE NORME PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL BERGAMOTTO). Al 31 marzo 2001 è in corso un'istruttoria volta a valutare la compatibilità con la legge n. 287/90 di un'operazione di concentrazione nel mercato del latte fresco nel territorio del Veneto (GRANAROLO-CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA).

HEINEKEN CANALE HORECA

Nel novembre 2000 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio in relazione ad alcuni modelli contrattuali, volontariamente comunicati dalla società Heineken Italia Spa ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90 e aventi a oggetto la distribuzione e la commercializzazione della birra nei locali destinati alla vendita e al consumo di bevande (cosiddetto canale horeca). Le intese comunicate sono costituite da quattro tipologie di contratto standard, alcune delle quali prevedono obblighi di acquisto esclusivo e quantitativi minimi di acquisto di prodotti a carico dei pubblici esercizi, generalmente a fronte di contestuali impegni di Heineken relativi a prestazioni di varia natura (versamento di corrispettivi, attività promozionali, fornitura in comodato gratuito di impianti di spillatura della birra alla spina, utilizzo di insegne, marchi e segni distintivi).

L'istruttoria è diretta a valutare gli effetti concorrenziali delle intese comunicate nel mercato in cui queste ultime sono destinate a trovare applicazione, cioè quello della distribuzione della birra, tramite grossisti, a esercizi commerciali quali, principalmente, bar, ristoranti, società di *catering* ed esercizi alimentari tradizionali. In particolare, l'istruttoria è intesa a verificare l'eventuale effetto restrittivo dei citati modelli contrattuali sulle opportunità di accesso al mercato da parte di nuovi concorrenti, avendo riguardo alla natura oligopolistica del mercato e alla posizione di leadership detenuta da Heineken.

Inoltre, in considerazione del fatto che Heineken ha presentato una richiesta di autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90, laddove l'intesa comunicata dovesse risultare in contrasto con l'articolo 2, comma 2, della stessa legge, l'Autorità dovrà anche accertare, ai fini dell'eventuale concessione della deroga, se gli eventuali vantaggi in termini di efficienza derivanti dal sistema distributivo posto in essere siano effettivamente tali da comportare un beneficio sostanziale per i consumatori finali e se le restrizioni concorrenziali eventualmente individuate siano strettamente necessarie al conseguimento di tali benefici. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

PARMALAT-CARNINI

Nel dicembre 2000 l'Autorità ha concluso, con un non luogo a provvedere, un'istruttoria avviata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90 avente per oggetto l'acquisizione da parte della società Parmalat Spa della società Carnini Spa e di due società controllate, attive in Lombardia nella produzione e commercializzazione di latte fresco.

Il mercato del prodotto rilevante per la valutazione dell'operazione è stato individuato nella produzione e commercializzazione del latte fresco. Questa definizione, adottata in numerosi precedenti dalla stessa Autorità, si basa sul diverso grado di deperibilità del latte fresco rispetto a quello a lunga conservazione e sulle differenti caratteristiche organolettiche e nutrizionali.

Sotto il profilo geografico, l'Autorità ha osservato che i produttori di latte fresco sono vincolati dalla necessità di distribuire il prodotto entro poche ore dal suo confezionamento, quotidianamente e attraverso la catena del freddo, a causa della intrinseca deperibilità del latte e del quadro normativo vigente: allo stato attuale, infatti, il latte pastorizzato prodotto e confezionato in Italia, ed etichettato come latte fresco, deve avere una data di scadenza non superiore ai quattro giorni successivi a quella di confezionamento. Ciò induce le imprese a operare prevalentemente in un ambito territoriale limitato, generalmente circoscritto a poche centinaia di chilometri dallo stabilimento produttivo, variabili in funzione della qualità dei collegamenti e della densità abitativa delle zone da servire; di conseguenza, l'ambito territoriale con riguardo al quale le condizioni competitive mostrano un sufficiente grado di omogeneità, idoneo a definire il mercato rilevante sotto il profilo geografico, risulta essere di ampiezza locale. Nel caso in esame, considerato che Carnini dispone di uno stabilimento sito in provincia di Como e commercializza il latte fresco che vi produce pressoché totalmente nel territorio della Lombardia, l'ambito geografico di riferimento per la valutazione degli effetti dell'operazione è stato circoscritto a tale regione.

L'Autorità aveva avviato l'istruttoria in merito alla concentrazione ritenendo che quest'ultima fosse suscettibile di determinare, sul mercato del latte fresco della regione Lombardia, la costituzione o il rafforzamento, in capo a Parmalat, di una posizione dominante singola, ovvero congiunta insieme a Granarolo, l'unico produttore italiano di latte fresco che, alla pari di Parmalat, presenta una dimensione nazionale.

Diversi elementi hanno sostanziato la predetta valutazione. Tra questi, in primo luogo, la circostanza secondo cui, a seguito dell'operazione, Parmalat sarebbe arrivata a detenere, nel mercato interessato, una quota in sé rilevante (variabile tra il 40% e il 45%), nonché confrontabile a quella detenuta da Granarolo (pari a circa il 30%). Congiuntamente, i due operatori nazionali sarebbero dunque arrivati a detenere, nel mercato del latte fresco della regione Lombardia, una quota compresa tra il 70% e il 75%.

L'Autorità ha inoltre considerato che l'offerta residuale sarebbe stata rappresentata soltanto da produttori minori con quote di gran lunga inferiori rispetto a quelle dei due leader di mercato; né d'altra parte, i concorrenti potenziali apparivano in grado di condizionare l'equilibrio di mercato che si sarebbe determinato a seguito dell'operazione, dal momento che l'entrata sul mercato risulta ostacolata da significative barriere all'entrata, legate all'organizzazione delle fasi di produzione, distribuzione e commercializzazione del latte fresco.

Infine, per quanto riguarda il rapporto competitivo tra Parmalat e Granarolo, l'Autorità ha rilevato che quest'ultimo rappresentava l'unico produttore italiano di latte che, per dimensioni e struttura aziendale, era in condizioni di competere con Parmalat a livello nazionale per l'affermazione del proprio marchio e della propria immagine, per l'incremento del volume complessivo delle vendite e la diffusione della presenza sul territorio mediante l'acquisizione di altre attività del settore. Sulla base di tale considerazione il provvedimento di avvio istruttoria ha evidenziato che nell'ambito del mercato locale interessato, ove peraltro Granarolo aveva di recente proceduto ad acquisire la Centrale del Latte di Milano, i due operatori nazionali apparivano avere scarsi incentivi a impiegare risorse in una attiva politica di concorrenza reciproca e che fossero invece interessati a consolidare, rispettivamente, la posizione di recente acquisita e quella potenzialmente conseguibile per effetto dell'operazione di concentrazione in esame.

Nel corso dell'istruttoria, Parmalat, in considerazione dei rilievi formulati dall'Autorità, ha comunicato il formale ritiro, con effetto immediato, della comunicazione dell'operazione di concentrazione; l'Autorità, di conseguenza ha concluso l'istruttoria deliberando che non vi era luogo a provvedere.

GRANAROLO-CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA

Nel marzo del 2001 l'Autorità ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90 in relazione all'acquisizione, da parte di Granarolo Spa, della Centrale del latte di Vicenza Spa. Nel settore del latte è in atto da alcuni anni un importante processo di riorganizzazione caratterizzato dalla privatizzazione di molte centrali pubbliche e dall'uscita dal mercato di alcuni trasformatori locali. Nell'ambito di tale processo, Granarolo e Parmalat hanno acquisito una dimensione nazionale con una presenza diffusa su più mercati locali del latte fresco e una posizione di rilievo anche nel mercato del latte UHT, conseguendo un particolare vantaggio competitivo in forza del quale l'una o l'altra detengono una posizione di leadership nei singoli mercati locali in cui operano.

Con riferimento al mercato del latte fresco nella regione Veneto, in cui Parmalat è il primo operatore con una quota di mercato pari al 35,4% e Granarolo il secondo, con una quota del 18,2%, l'acquisizione della Centrale del latte di Vicenza, attualmente terzo concorrente con una quota del 9,6%, consentirebbe a Granarolo di consolidare ulteriormente la sua posizione di secondo operatore (da 18,2% a 27,8%), riducendo la distanza da Parmalat. L'operazione notificata potrebbe dunque comportare una rilevante modificazione strutturale del mercato interessato: l'uscita dal mercato della Centrale del latte di Vicenza determinerebbe, infatti, un significativo aumento del grado di concentrazione, in un contesto caratterizzato da un numero limitato di produttori minori, attivi soltanto localmente e dalla presenza di significative barriere all'entrata. Inoltre assume rilievo la circostanza per cui Parmalat e Granarolo, primi due operatori presenti in Veneto, si troverebbero a detenere

quote di mercato non dissimili tra loro e sono altresì gli unici due produttori di latte fresco presenti a livello nazionale. Peraltro, tali società perseguono, in ambito nazionale, una parallela strategia di espansione, realizzata sia attraverso l'acquisizione delle attività del settore che via via vengono messe in vendita, sia mediante l'affermazione del proprio marchio e della propria immagine. Tale convergente strategia appare poter concorrere a indebolire gli incentivi a un attivo confronto diretto nei singoli mercati locali. Sulla base di tali considerazioni, l'operazione notificata appare idonea a determinare la costituzione, in capo a Parmalat e Granarolo, di una posizione dominante congiunta nel mercato del latte fresco della regione Veneto tale da ridurre o eliminare in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

SEGNALAZIONE SULLE NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL BERGAMOTTO

Nel luglio 2000 l'Autorità ha inviato al Presidente della Giunta Regionale della Calabria, al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, una segnalazione relativa alle distorsioni della concorrenza e del funzionamento del mercato derivanti dalla legge della Regione Calabria 14 febbraio 2000, n. 1, recante "Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto".

La legge regionale stabilisce l'obbligatorietà dell'adesione dei coltivatori al Consorzio del Bergamotto, ente di diritto pubblico che opera nella trasformazione dei frutti nell'essenza utilizzata prevalentemente dall'industria profumiera. In base alla legge regionale l'attività di trasformazione può essere svolta da altri operatori soltanto entro spazi assegnati dallo stesso Consorzio e sotto il controllo di quest'ultimo, nel caso in cui il Consorzio stesso non possa provvedere alla lavorazione di tutta la produzione di frutti dell'annata o per particolari motivi legati alla gestione economica; per il resto, è fatta salva per gli operatori privati unicamente la possibilità di trasformare i frutti di produzione propria.

L'Autorità ha rilevato che la legge, consentendo al Consorzio di agire quale unico operatore nella fase di trasformazione, può comportare l'eliminazione di qualsiasi concorrenza tra i coltivatori e l'estromissione dal mercato delle altre imprese di trasformazione. E' stato inoltre posto in evidenza che l'eventuale assegnazione da parte del Consorzio di spazi di operatività alle imprese private di trasformazione non conduce comunque all'instaurazione di corretti meccanismi concorrenziali.

Ad avviso dell'Autorità, una siffatta alterazione della concorrenza non risulta proporzionata alle finalità di pubblico interesse, enunciate dalla stessa legge regionale, di valorizzazione del prodotto e di tutela della qualità. In proposito, l'Autorità ha osservato in primo luogo che l'associazionismo tra i coltivatori di bergamotto, auspicabile in ragione dell'esistenza di un consistente

numero di imprese agricole di dimensioni molto piccole, va conseguito su base volontaria, nelle forme compatibili con la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza.

Quanto alla tutela della qualità, lo strumento più appropriato è il riconoscimento della denominazione d'origine protetta, conformemente a quanto prescritto nel Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio²¹. Tale strumento, diversamente da quanto previsto dalla legge regionale, non presuppone l'esistenza di un soggetto che è al tempo stesso imprenditore e controllore dell'attività delle altre imprese presenti nel mercato. In particolare, in base a tale Regolamento gli organismi di controllo devono offrire garanzie di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni operatore soggetto al controllo. Ai principi di obiettività e imparzialità del controllo è informata anche la legge statale 25 febbraio 2000, n. 39, recante "Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati", che, nell'istituire una transitoria denominazione di origine controllata, in vista del riconoscimento in sede comunitaria della denominazione di origine protetta, richiama al riguardo il Regolamento comunitario.

Infine, l'Autorità ha rilevato l'eccessiva ampiezza della programmazione della coltivazione del bergamotto prevista dalla legge regionale e ha fatto presente, ribadendo un orientamento più volte espresso e fondato tra l'altro sulla normativa comunitaria in materia, che i disciplinari di produzione devono svolgere la propria funzione di tutela e valorizzazione del prodotto senza alcun raccordo con forme di programmazione che comportino l'indicazione delle quantità massime producibili dalle imprese. L'Autorità ha pertanto auspicato una modifica legislativa che adegui la legge della Regione Calabria alle disposizioni comunitarie e ai principi della concorrenza.

Prodotti petroliferi

Nel corso dell'anno l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti di otto società petrolifere in relazione a intese restrittive della concorrenza riguardanti il prezzo di vendita dei carburanti (ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI). Un'istruttoria avente a oggetto la costituzione di una impresa comune, operante nel settore della raffinazione di prodotti petroliferi è stata chiusa per il ritiro della comunicazione originaria (AGIP PETROLI-ESSO ITALIANA). L'Autorità ha altresì avviato un'istruttoria, attualmente in corso, al fine di accertare eventuali effetti restrittivi della concorrenza conseguenti alla costituzione di un'impresa comune tra tre società petrolifere volta a condividere i costi di trasporto relativi all'approvvigionamento di carburanti destinati agli impianti di distribuzione della rete stradale e autostradale delle imprese madri (API-TOTALFINA-ERG PETROLI/GESTIONE RIFORNIMENTO).

²¹ Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in GUCE L 208/1 del 24 luglio 1992.

ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI

Nell'ottobre 1999 l'Autorità, a seguito delle denunzie presentate da alcune delle associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori, dei gestori degli impianti di distribuzione e degli autotrasportatori, aveva avviato un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di AgipPetroli Spa, Anonima Petroli Italia Spa, Erg Petroli Spa, Esso Italiana Srl, Kuwait Petroleum Italia Spa, Shell Italia Spa, Tamoil Petroli Spa e Totalfina Italia Spa.

Nel corso dell'istruttoria l'Autorità ha accertato che queste società petrolifere, tutte aderenti all'Unione Petrolifera, avevano posto in essere, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, una complessa intesa orizzontale che ha trovato successiva attuazione, per il tramite di accordi quadro interprofessionali, nei cosiddetti "accordi colore" sottoscritti dalle medesime società con i propri Comitati Nazionali Colori. Tali "accordi colore", a partire dal 1995, hanno definito il valore economico degli sconti pro litro (o margini) sia per i gestori della rete ordinaria in negoziazione diretta e articolata, sia per i gestori della rete autostradale delle varie società petrolifere. In particolare, dagli accertamenti eseguiti è emerso che, alla stregua dei criteri fissati negli "accordi colore", le società petrolifere hanno adottato un identico meccanismo per stabilire il margine dei gestori, così disincentivando gli stessi dal praticare livelli di prezzo diversi da quelli consigliati. Pertanto il prezzo consigliato ha assunto i connotati di un prezzo imposto.

La concertazione orizzontale ha coinvolto la totalità delle imprese concorrenti che operano sul mercato di riferimento (distribuzione e vendita di carburanti per autotrazione su base nazionale, stradale e autostradale) al fine di incrementare la "trasparenza" delle proprie decisioni relativamente al prezzo dei carburanti consigliato ai gestori. Infatti, in sede di istruttoria, è emerso che tali società, approfittando del diritto riconosciuto ex lege di fissare autonomamente il prezzo consigliato dei carburanti, ben avrebbero potuto definire relazioni contrattuali con i gestori degli impianti delle rispettive reti di distribuzione tali da riflettere i constatati differenti livelli di efficienza aziendale, così da consentire una maggiore differenziazione proprio sul piano del prezzo finale. Al contrario, esse si sono preoccupate anzitutto di neutralizzare gli effetti indesiderati scaturenti dal comportamento dei gestori, cui la legge ha riconosciuto il diritto di fissare il prezzo finale dei carburanti.

L'Autorità, inoltre, ha ravvisato che le società petrolifere si sono avvalse di ulteriori strumenti operativi volti a garantire l'effettiva applicazione da parte dei gestori del prezzo consigliato. In particolare ci si riferisce ai diversi sistemi di controllo e di monitoraggio *ex post* sul rispetto dei prezzi consigliati, operanti sia nel caso della partecipazione dei gestori a "campagne di sconto" sul prezzo finale praticato ai consumatori, sia nel caso di iniziative di sconto operate dai gestori e autorizzate dalle società petrolifere.

I comportamenti contestati alle società petrolifere, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, si sono protratti, in modo continuato, dal febbraio 1994 sino almeno all'avvio del procedimento. Si tratta di un periodo particolarmente significativo, tale da alterare in maniera consistente le dinamiche concorrenziali sul mercato rilevante proprio nella fase di avvio della liberalizzazione dei prezzi dei carburanti, con grave pregiudizio dei consumatori.

L'Autorità ha ritenuto, infine, che ogni misura adottata nel contesto della pratica concordata, abbia consentito alle società petrolifere di acquisire un elevato grado di controllo sulle scelte dei gestori degli impianti di distribuzione i quali, in tal modo, avrebbero continuato, nonostante la formale liberalizzazione dei prezzi, ad attenersi alle indicazioni rivolte dalle imprese petrolifere, con riguardo alla fissazione del prezzo dei carburanti da praticare al pubblico. Dall'istruttoria è, peraltro, emerso che nel periodo dal 1994 al 1999 i prezzi consigliati dalle società petrolifere ai gestori degli impianti di distribuzione (così come si evince dagli indici di correlazione dei prezzi consigliati dalle otto imprese) coincidevano sostanzialmente tra loro al punto, dunque, da far ritenere che ogni forma di concorrenza tra tali imprese fosse venuta meno.

All'esito dell'istruttoria e attesa la rilevata gravità delle violazioni commesse, l'Autorità ha comminato nei confronti delle summenzionate società una sanzione pecuniaria che complessivamente ammonta a 480 miliardi di lire, ovvero al 3,5% del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida. Tuttavia, con riguardo alla Anonima Petroli Italia, l'Autorità ha ritenuto di dover applicare una sanzione di misura inferiore, pari al 2% del fatturato, considerato che dagli atti del procedimento è emerso che tale società, sebbene abbia posto in essere la pratica concordata consistente nel coordinamento orizzontale, non è successivamente addivenuta alla sottoscrizione degli "accordi colore" con i propri Comitati Nazionali Colori.

AGIP PETROLI-ESSO ITALIANA

Nel dicembre 1999, le società AgipPetroli Spa ed Esso Italiana Srl comunicavano in via preventiva all'Autorità, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, l'intenzione di procedere alla costituzione di una impresa comune, operante nel settore della raffinazione di prodotti petroliferi e partecipata da ciascuna impresa madre con una quota pari al 50% del capitale sociale. All'impresa comune AgipPetroli ed Esso avrebbero conferito le rispettive raffinerie siciliane di Priolo e Augusta, al fine di razionalizzare, attraverso la condivisione di tali impianti, la propria capacità produttiva in vista dell'attesa riduzione nei consumi di prodotti petroliferi e degli investimenti da realizzare per l'adeguamento degli impianti stessi alle normative in materia ambientale e di sicurezza. Gli accordi tra le parti prevedevano inoltre la riorganizzazione delle rispettive attività di stoccaggio, anche attraverso la condivisione di depositi da utilizzare per il rifornimento dei mercati siciliani, meccanismi di scambio periodico di informazioni relativamente alle lavorazioni, ai ricavi e ai costi

dell'impresa comune e un sistema di scambi di alcuni prodotti intermedi della raffinazione destinati a garantire la copertura dei fabbisogni delle attività delle società madri non integrate nell'impresa comune.

AgipPetroli ed Esso sono le due maggiori società petrolifere operanti in Italia, con una capacità di raffinazione complessivamente superiore al 50% del totale nazionale e con quote congiunte, su vari mercati dei prodotti petroliferi a valle, comprese tra il 40 e il 70%. Inoltre, nel 1998, le raffinerie di Priolo e di Augusta, che secondo gli accordi sarebbero state conferite all'impresa comune, hanno rappresentato, rispettivamente, circa il 20 e il 60% sia della capacità che della produzione complessiva nazionale di AgipPetroli e di Esso. Dato che i costi di raffinazione rappresentano, mediamente, poco meno della metà dei costi totali sostenuti dalle società petrolifere per collocare il prodotto sul mercato, a seguito dell'operazione le imprese madri avrebbero avuto in comune quasi la metà dei costi totali relativi a una quota significativa della loro capacità di raffinazione complessiva.

Sulla base di tali elementi, l'Autorità, nell'aprile 2000, decideva l'avvio di un procedimento istruttorio ritenendo che l'operazione, se realizzata nei termini originariamente concordati tra le società madri, potesse costituire un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 2 della legge. L'utilizzazione condivisa degli impianti di raffinazione, collegata a una sostanziale riduzione della capacità produttiva e delle lavorazioni, nonché la condivisione di tecnologie, know-how, strutture logistiche e investimenti, avrebbero infatti potuto introdurre un vincolo reciproco alle future politiche industriali e commerciali di AgipPetroli e di Esso, riducendone in misura consistente gli incentivi all'adozione di strategie e comportamenti effettivamente concorrenziali nei mercati a valle.

A fronte di tali rilievi, e al fine di eliminare gli eventuali profili anticoncorrenziali dell'intesa, AgipPetroli ed Esso hanno deciso di apportare sostanziali modifiche agli accordi inizialmente notificati e nel febbraio 2001 hanno proceduto al ritiro della comunicazione originaria.

API-TOTALFINA-ERG PETROLI/GESTIONE RIFORNIMENTO

Le società Anonima Petroli Italia Spa, Erg Petroli Spa e Totalfina Elf Italia Spa hanno comunicato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, la propria intenzione di procedere alla costituzione di un'impresa comune, denominata "Gestione Rifornimenti Comune" (GERICO), al fine di gestire congiuntamente la programmazione, la gestione degli ordini e l'attività di trasporto relative all'approvvigionamento di carburanti destinati agli impianti di distribuzione della rete stradale e autostradale delle imprese madri.

A seguito dell'operazione di creazione dell'impresa comune, le tre società condivideranno dunque i costi relativi alla logistica secondaria. In un contesto in cui le varie componenti che concorrono a formare il prezzo netto finale dei carburanti sono largamente condivise dalle società petrolifere (quo-

tazioni Platt's dei prodotti e margini dei gestori sono variabili omogenee tra i vari operatori), la comunanza dei costi di logistica secondaria, già di per sé non fortemente differenziati, potrebbe rendere ancora più improbabile qualsiasi differenziazione dei prezzi industriali dei carburanti tra le società Api, Erg e Totalfina. Inoltre, il funzionamento dell'impresa comune presuppone uno scambio di informazioni commerciali sensibili al livello della distribuzione del prodotto.

Sulla base di tali considerazioni, nell'ottobre 2000 l'Autorità ha deliberato di avviare un'istruttoria volta a verificare se l'accordo comunicato sia suscettibile di ridurre l'incentivo delle imprese madri a competere nel mercato della distribuzione dei carburanti in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

Prodotti farmaceutici

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha riscontrato un'intesa restrittiva della concorrenza nella fornitura di mezzi di contrasto a uso radiologico (BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING) ed effettuato un intervento di segnalazione in merito ad alcune disposizioni relative al prezzo di vendita dei farmaci con brevetto scaduto e dei farmaci da automedicazione (Parere sulle misure relative al settore farmaceutico).

BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING

Nel novembre 2000 l'Autorità ha concluso un'istruttoria avviata ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90 nei confronti delle società Bracco Spa, Byk Gulden Italia Spa, Farmades Spa, Nycomed Amersham Sorin Srl e Schering Spa, a seguito di una segnalazione presentata da un'azienda sanitaria locale toscana, l'Asl 12 Versilia. Nella segnalazione, l'azienda sanitaria lamentava che, nell'ambito di una gara per la fornitura di mezzi di contrasto non ionici a uso radiologico, svoltasi nel 1997, le suddette imprese farmaceutiche avevano presentato offerte di importo identico e che analoga condotta era stata già riscontrata nei quattro anni precedenti.

I mezzi di contrasto non ionici sono farmaci utilizzati nello svolgimento di indagini diagnostiche di natura radiologica, al fine di visualizzare strutture e organi di alcune regioni corporee. Tali farmaci, sebbene composti da principi attivi distinti, sono destinati alle medesime funzioni d'uso e non presentano differenze sostanziali in relazione ad altre loro specifiche caratteristiche, risultando pertanto legati da una chiara relazione di sostituibilità. Dal punto di vista geografico, il mercato rilevante è di dimensione nazionale in considerazione della specificità delle politiche sanitarie dei singoli paesi e dei regimi di accesso al mercato (ovvero i regimi di brevettazione e di autorizzazione all'immissione in commercio).

Gli elementi emersi e i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria hanno dimostrato che le imprese interessate hanno posto in essere una pratica concor-

data, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, che si è manifestata attraverso una pluralità di condotte, le quali, in ragione dei profili di connessione e di complementarietà che le caratterizzano, appaiono riconducibili a un disegno unitario volto all'alterazione delle dinamiche concorrenziali del mercato dei mezzi di contrasto non ionici. Dalle evidenze raccolte è emerso, in primo luogo, che per l'intero periodo 1995-1999 le imprese hanno allineato i prezzi di riferimento delle proprie offerte per la vendita alle aziende sanitarie sia nell'ambito delle procedure in cui i diversi principi attivi venivano messi direttamente a confronto, sia nell'ambito delle trattative in esclusiva. Tale allineamento derivava dall'applicazione di un preciso e conosciuto meccanismo consistente nel presentare offerte con un prezzo corrispondente a quello del prodotto con prezzo al pubblico più basso, dal quale veniva dedotto lo sconto del 50% normativamente previsto per le forniture ospedaliere.

Per quanto riguarda l'applicazione di tale meccanismo nell'ambito delle gare, l'Autorità ha ritenuto che la strategia di ciascuna impresa di offrire il medesimo prezzo non potesse essere il frutto di uno spontaneo parallelismo derivante da comportamenti autonomamente definiti da ciascuna impresa, ma solo il risultato di una condotta concordata fra imprese concorrenti, giacché siffatte offerte non assicuravano alcuna possibilità di aggiudicarsi la relativa fornitura. Quanto poi alle forniture risultanti da trattative esclusive, l'Autorità ha ritenuto ugualmente anomala l'applicazione costante di un identico prezzo, giacché ciascuna impresa risultava l'unica offerente il principio attivo espressamente richiesto e quindi nelle condizioni di imporre un prezzo diverso, anche superiore, rispetto a quello derivante dall'operare del meccanismo. L'istruttoria ha fatto peraltro emergere che le diverse imprese farmaceutiche sono caratterizzate da costi di produzione assai differenziati, il che non rendeva plausibile uno spontaneo allineamento dei prezzi, bensì confermava l'esistenza di un contesto concertativo.

L'analisi delle condotte tenute dalle imprese interessate ha dimostrato ulteriori modalità di alterazione dei meccanismi concorrenziali che non appaiono spiegabili se non come l'effetto di una concertazione. Anzitutto sono stati acquisiti elementi di prova sia diretti che indiziari sulla ripartizione dei lotti di alcune gare.

Inoltre, nessuna delle imprese, a seguito dell'emanazione della delibera CIPE 26 febbraio 1998, n. 10, ha fornito al CIPE i dati relativi ai fatturati e ai consumi nei 12 paesi della Comunità europea, necessari per determinare il nuovo prezzo al pubblico, sulla base del prezzo medio europeo, sostenendo di non avere la disponibilità di tali informazioni. Al riguardo l'Autorità ha ritenuto che, anche in assenza di una prova diretta, vi fossero indizi seri, precisi e concordanti per concludere che tale condotta fosse il risultato di una concertazione fra imprese concorrenti volta a evitare una riduzione del livello dei prezzi al pubblico e, conseguentemente, dei prezzi effettivi di offerta.

L'Autorità ha infine accertato un coordinamento delle imprese in relazione allo svolgimento dell'attività informativa e promozionale, nonché un